



Comune di Lavagna

PROVINCIA DI GENOVA

**AREA TECNICA
UFFICIO TUTELA AMBIENTE**

Ordinanza n.

Lavagna, 07.10.2008

**OGGETTO: Ordinanza ex art. 54 Comma 4° Dec. Legsl. N. 267/2000
Intimazione per eliminazione situazione di pericolo per l'igiene urbana
derivanti dalla proliferazione di colonie di piccioni domestici in area
urbana.**

I L S I N D A C O

VISTO il Regolamento di Polizia Municipale;

VISTO l'art. 54, comma 4 del Dec. Lgsl. n. 267/2000;

PREMESSO che il continuo proliferare delle colonie di volatili, in prevalenza piccioni domestici, colombi e gabbiani, che trovano rifugio ed alimentazione nelle aree urbane prospicienti e sovrastanti edifici pubblici e privati in contesto prevalentemente residenziale, crea problemi di igiene pubblica derivante soprattutto dalle deiezioni di detti animali e genera inconvenienti di vario genere tra i quali:

- danni ad edifici pubblici e privati, con particolare riferimento ad opere pubbliche, monumenti, opere d'arte presenti nella città
- accrescimento delle patologie parassitarie che costituiscono veicolo di infezione con possibilità di trasmissione a mezzo vettori animali ed umani
- accrescimento e diffusione delle malattie proprie delle specie interessate dalla proliferazione che non concilia con la finalità di garantire alle varie specie di volatili un buon livello di vita e di convivenza con la specie umana

RILEVATO che, nonostante i divieti imposti, alcuni continuano a nutrire dette colonie fornendo loro generi alimentari più o meno idonei, creando gravi situazioni di disordine e minacce per l'igiene pubblica, anche in considerazione del fatto che detti alimenti vanno in effetti a nutrire anche altre specie animali quali roditori od altro, generando di fatto anche la proliferazione di questi animali, creando lordure di ogni genere dovute sia alla presenza del cibo che delle deiezioni.

RAVVISATA la necessità di provvedere alla protezione e salvaguardia di dette specie animali, ed al contemporaneo mantenimento del decoro dell'area urbana e degli edifici ove sono depositate le deiezioni ed il cibo ed in particolare ove possibile ridurre il numero dei volatili che trovano rifugio ed alimentazione all'interno del centro abitato onde garantire migliori condizioni igieniche e di decoro alla città;

VISTA la Legge n. 833 del 23.12.1978 inerente l'istituzione del Servizio Sanitario nazionale e visto il parere in data 25.11.1993 n. 6101 dell'Istituto nazionale per la Fauna Selvatica;

CONSIDERATA la possibilità che detta situazione si protragga oltremodo, tanto da determinare serio pregiudizio alla salubrità dei siti pubblici e privati ivi attestati;



Comune di Lavagna

PROVINCIA DI GENOVA

**AREA TECNICA
UFFICIO TUTELA AMBIENTE**

RITENUTO pertanto che nella fattispecie ricorrano le condizioni di cui all'art. 54 comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 come modificato dal D.L. 23.05.2008 n. 92;

ORDINA

ai sensi dell'art. 54, comma 4 del Dec. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dei diversi provvedimenti normativi sopra richiamati,

- di non somministrare o abbandonare volontariamente cibo ai volatili, in particolare ai piccioni di città, in tutto il territorio comunale, sia in aree private aperte che in aree pubbliche, a sola eccezione dell'area facente parte dell'oasi naturale dell'Entella dove le somministrazioni devono essere effettuate esclusivamente in modo mirato e con le modalità stabilite dai gestori dell'oasi, nonché eseguite esclusivamente da questi.
- A tutti i proprietari di immobili che presentano fori o nicchie di facciata ovvero possibili accessi all'interno (abbaini, finestre, soffitti) di chiudere gli stessi con reti, griglie, in modo da impedire l'accesso e la nidificazione dei volatili
- A tutti i proprietari e conduttori degli immobili di pulire i luoghi di eventuale accumulo degli escrementi in modo da evitare il proliferare delle zecche.

AVVERTE

Che i trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo di €. 25,00 ed un massimo di €. 500,00, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi e confisca di tutto il materiale ancora non distribuito.

Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione Euro 50,00

DISPONE

L'invio della Presente

- al Comando di Polizia Municipale
- al Comando Stazione Carabinieri di Lavagna
- Alla Polizia di Stato
- Al Corpo Forestale dello Stato
- Alla Guardia di Finanza
- All'ASL 4 Chiavarese, Servizio Veterinario
- Alla Polizia Provinciale

quali incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento, in modo che riferiscano al Settore Tecnico, Ufficio Tutela Ambiente, circa l'ottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza ovvero l'eventuale azione a tutela della pubblica incolumità in caso di inottemperanza che possa determinare pericolo.

L'invio della Presente al Prefetto di Genova ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune.

La diffusione alla cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità.



Comune di Lavagna

PROVINCIA DI GENOVA

**AREA TECNICA
UFFICIO TUTELA AMBIENTE**

A V V I S A

tutti i soggetti interessati che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla data di Pubblicazione, nonchè ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza sostituisce integralmente la n. 5173/582 del 05.04.2007

**IL SINDACO
Giuliano Vaccarezza**